

The logo for INAAIL, featuring the word "INAAIL" in a bold, white, sans-serif font. The letters "I", "N", and "A" are slightly larger than the others. Below the text, there is a thin horizontal line with a small red and green segment on the left side.

La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Il Modello OT23 2025.

INAAIL - Direzione regionale Veneto
Venezia 30 ottobre 2024

SISTEMA INTEGRATO DI TUTELA DEL LAVORATORE



RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ART.23 MAT

La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione viene concessa, su domanda, alle aziende che sono in possesso dei requisiti e che dimostrino di aver attuato interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

ART.23 MAT

A seguito della revisione dell'intero sistema delle Tariffe dei premi Inail, sono state ricondotte ad unico articolo (art.23) delle MAT, le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione, previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) per il primo biennio di attività dall'art.20 MAT (Mod OT20) e dopo il primo biennio di attività dall'art. 24 MAT (Mod OT24).



MODELLO OT23 2025

Il modello OT23 2025 individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.


L'Istituto individua nel campo documentazione, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l'attuazione dello stesso nell'anno precedente la presentazione della domanda.

MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio per prevenzione ANNO 2025	
Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l'apposito servizio online.	
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE Denominazione o ragione sociale:	
<input type="text"/>	
Codice Ditta: <input type="text"/>	Codice Sede: <input type="text"/>
Sede Legale Indirizzo: <input type="text"/> Città: <input type="text"/> CAP: <input type="text"/>	N° P.A.T.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Matricola INPS <input type="text"/>
Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ della Ditta sopra indicata	
CHIEDE	
la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.	
A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere	
DICHIARA	
1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;	
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:	
✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	
✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.	

MODELLO OT23 2025

Per fruire della riduzione, l'azienda deve:

- ✓ aver attuato interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, appositamente predefiniti dall'Istituto.
- ✓ deve presentare la domanda e la relativa documentazione probante attraverso la sezione servizio online riduzione per prevenzione, del sito www.inail.it, entro il **28 febbraio 2025** (anno per il quale è richiesta la riduzione) a pena di inammissibilità.



REQUISITI PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica è effettuata dalla Sede Inail competente:

- ✓ tramite il durc online (decreto interministeriale 30 gennaio 2015) e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.
- ✓ presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all'articolo 13 del d.lgs. 81/2008).

ART.23 MAT APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

- ✓ Si applica solo al premio del personale **dipendente o assimilato**.
- ✓ La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda.
- ✓ E' applicata in sede di regolazione del premio in egual misura a tutte le voci della posizione assicurativa territoriale (PAT).



ART.23 MAT MISURA DELLA RIDUZIONE

- ✓ Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura **fissa dell'8%**.
- ✓ Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT

Lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

ART.23 MAT DIMENSIONE DELLA PAT- LAVORATORI ANNO (ART. 2 MAT- LETTERE F/G/H)

Rapporto tra le retribuzioni del periodo e la retribuzione media giornaliera del corrispondente anno, riferita al grande gruppo di lavorazione al quale la voce appartiene, moltiplicata per 300.

Viene comunicato ogni anno alle imprese tramite il 20 SM.



L'Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro efficacia prevenzionale. Ogni anno il modello OT23 e la Guida alla compilazione sono pubblicati nel sito www.inail.it.

Il modello OT23 per l'anno 2025 è articolato in sei sezioni che raggruppano, per aree tematiche, **72 interventi**.

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO (4 interventi)
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (2 interventi)
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI (9 interventi)
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO (2 intervento)
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO (1 intervento)
- A-6: AMBIENTI DI LAVORO (2 interventi)

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE (6 interventi)

C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI


- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE (2 interventi)
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (6 interventi)
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON (1 intervento)
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI (7 interventi)
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE (4 interventi)
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO (1 intervento)

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE (6 interventi)

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE (11 interventi)

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI (8 interventi)

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.



Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.



Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione **E** relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l'intervento **F-5** relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

In particolare per l'intervento **E1** verificare la coerenza tra i siti produttivi elencati nel certificato e le PAT attive.



MODELLO OT23 2025

Colonna centrale	descrizione intervento
Campo Note	specifiche dell'intervento
Documentazione	elenco documenti



B-3	L'azienda ha acquistato e installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.	B
	<p>Note: L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli di proprietà condotti da propri dipendenti.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024 2. Registro dei beni ammortizzabili 3. Fatture, emesse nell'anno 2024, di acquisto e installazione dei sistemi di comunicazione, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati. 	

MODELLO OT23 2025 INTERVENTI PLURIENNALI

Sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento.

In caso di attuazione di tali interventi, la domanda deve essere presentata **ogni anno** con idonea documentazione probante.

MODELLO OT23 2025

INTERVENTI PLURIENNALI

Colonna con Codice Intervento

P= Intervento pluriennale



A-3.2 (P)	<p>L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010.</p> <p>Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione determinata b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. <p>Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Le macchine sostituite devono essere alienate tramite rottamazione.</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) delle macchine o documentazione fotografica relativa alle macchine sostituite e ai relativi dati identificativi 2. Dichiarazione CE di conformità delle macchine sostitutive 3. Prove documentali della rottamazione delle macchine sostituite nell'anno 2024 o nei due anni precedenti 4. Fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive, relative all'anno 2024 o nei due anni precedenti. 	A
	<p>L'azienda ha adottato su tutte le macchine procedure lock out – tag out per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione,</p>	

MODELLO OT23 2025


Colonna centrale: specifiche tariffarie

Limitazioni tariffarie

	<p>4. Certificato di corretta installazione dell'impianto</p> <p>5. Fatture comprovanti la realizzazione dell'intervento con evidenza di marca e modello del sistema di aspirazione emesse nell'anno 2024 o nei due anni precedenti.</p> <p>L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m³.</p> <p>Note: L'intervento è applicabile nei seguenti ambiti lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. settore ceramiche piastrelle b. fonderie c. settore lapideo d. scavi di gallerie. <p>Per "misure" si intendono quelle individuate nelle schede specifiche nel Portale Conoscere il Rischio nella sezione dedicata all'attività del Network Italiano Silice visitabile al link: Silice cristallina - INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. piastrelle ceramiche - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina b. comparto fonderie - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina c. comparto lapideo - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina d. indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina - Scavo di gallerie. <p>Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m³ e comunque non superiore</p>	<p>a quello rilevato prima dell'intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).</p> <p>L'intervento è selezionabile solo dalle imprese che operano nei settori indicati nell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ceramiche e piastrelle Sottogruppo 7280 (I, A) - Gruppo 7100 (T, AA); b. fonderie Sottogruppo 6110 (I, A) - Sottogruppo 6120 (I, A) - Gruppo 6100 (T, AA) Voce 7283 (I, A) - Gruppo 7100 (T, AA); c. lapideo Sottogruppo 7150 (I, A) - Sottogruppo 7160 (I, A) - Sottogruppo 7230 (I, A) - 7250 (I, A) - 7260 (I, A) - Gruppo 7100 (T, AA); d. scavi e gallerie Voce 3321 (I, A) - Sottogruppo 3310 (I, A) - Gruppo 3500 (I, A) - Gruppo 3100 (T, AA) Voce 3331 (I) - Sottogruppo 3330 (A) - Gruppo 3300 (AA) Sottogruppo 7230 (I, A) - Gruppo 7100 (T, AA). <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stralcio del DVR relativo al rischio da silice libera cristallina 2. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ul style="list-style-type: none"> a. il ciclo produttivo dell'impresa b. il tipo di attività/fase lavorativa svolta c. la fonte di esposizione connessa all'attività in esame d. la descrizione dettagliata dell'intervento messo in atto per ridurre l'esposizione, con riferimento al numero di scheda o delle schede della buona pratica NIS seguita e. i valori di esposizione personale alla silice libera cristallina nelle aree di lavoro interessate dall'intervento, precedenti e successivi alla modifica apportata, con indicazione delle modalità di misura (strumentazione, metodiche di campionamento e analisi, ecc.) 3. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento nell'anno 2024 (fatture d'acquisto, procedure adottate, ecc.).
--	--	--

RICORDIAMO CHE...

- ✓ L'istanza deve essere presentata, esclusivamente con modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online del sito www.inail.it **entro il 28 febbraio** unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.
- ✓ Gli interventi migliorativi ulteriori devono essere stati effettuati nell'**anno precedente** a quello della domanda.
- ✓ L'istruttoria (inclusa la VERIFICA AMMINISTRATIVA FORMALE) si conclude entro 120 giorni con notifica del provvedimento. In caso di documentazione mancante, l'azienda viene invitata a produrre integrazioni entro 10 gg esclusivamente in via telematica (in "Lista Ricevute" il sistema visualizza il messaggio "È necessario integrare la documentazione probante relativa al modello selezionato. [Clicca qui per procedere](#)).



PROVVEDIMENTO

ACCOGLIMENTO



ACCESSO AL BENEFICIO DI RIDUZIONE



SI APPLICA AL PREMIO DI REGOLAZIONE

**RIGETTO
PROVVEDIMENTO MOTIVATO**



**NO RIDUZIONE TASSO MEDIO PER
PREVENZIONE**

VERIFICA A CAMPIONE

- ✓ Avvio del procedimento con inoltro comunicazione.
- ✓ Istruttoria (include la VERIFICA TECNICA).
- ✓ Definizione con conferma del beneficio o revoca con richiesta di integrazione del premio e accessori di legge.

Si comunica che per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa, ai sensi dell'art.23 MAT, codesta ditta è stata individuata nel campione di domande OT23 sottoposte a verifica tecnica per gli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, dichiarati nel modulo OT23.

La verifica tecnica avrà ad oggetto la documentazione probante, già prodotta dalla ditta in sede di presentazione della domanda.

Al termine della suddetta verifica, verrà comunicato l'esito del procedimento di controllo.

NOTE: -

IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DELL' UFFICIO
D.R. VENETO - Ufficio Attività Istituzionali

IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

ART 27 M.A.T.

Il datore di lavoro, ricevuto il provvedimento di reiezione o revoca, può proporre ricorso per via telematica entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ne ha avuto piena conoscenza.

- ✓ al Presidente (ora CDA) dell'INAIL, per il tramite della Direzione Regionale competente, avverso i provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell' art 23 commi da 1 a 4 e da 6 a 8
- ✓ alla Sede Inail competente avverso i provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell' art 23 comma 5

Il ricorso deve essere completo degli elementi essenziali e adeguatamente motivato e documentato.

Il modello **OT23 2025** e la guida alla compilazione sono pubblicate sul sito **www.inail.it** al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione.html>

Le istruzioni per l'inoltro del modello sono contenute nel Manuale Ditta e/o intermediario al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/portale/it/supporto/guide-e-manuali-operativi/gestione-del-rapporto-assicurativo.html>



Le slide sono state predisposte dai relatori a scopo illustrativo per l'incontro con Confindustria Veneto Est del 30 ottobre 2024.
Non devono essere intese come sostitutive o interpretative degli atti ufficiali emanati dall'Istituto, nonché degli aggiornamenti liberamente consultabili sul sito dell'Inail, a cui si rimanda come fonte normativa di riferimento, nonché per ogni ulteriore approfondimento